



EMENDAMENTI UPI
AL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO-LEGGE 31
DICEMBRE 2025, N. 200, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN
MATERIA DI TERMINI NORMATIVI

(AC 2753)

Roma, 14 gennaio 2026

PROROGA UTILIZZO FACOLTATIVO MOBILITA'

Articolo 1

Proroga di termini in materie di interesse della Presidenza del Consiglio dei ministri

Dopo il comma 19 è aggiunto il seguente:

19bis. All'articolo 3, comma 8 della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole “fino al 31 dicembre 2025” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2026”.

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato a ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, mantenendo anche per il 2026 la sola facoltà, e non l'obbligo, di espletare le procedure previste dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001 prima della pubblicazione di bandi di concorso (mobilità).

VALUTAZIONE DEI RISCHI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

Articolo 6

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito

Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

6 bis. All'articolo 5, comma 4-quinquies, del decreto-legge 27 dicembre 2024 n. 202 convertito nella legge 21 febbraio 2025, n. 15 sostituire le parole "31 dicembre 2025" con le seguenti parole "31 dicembre 2026"

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato a differire il termine -di cui all' art. 5 comma 4 quinquies del decreto-legge 27 dicembre 2024 n. 202 come convertito con legge 21 febbraio 2025, n. 15- dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 per l'emanazione del decreto Ministero dell'Istruzione e del Merito di concerto con il Ministero del Lavoro e Politiche sociali, volto a definire le modalità di valutazione congiunta dei rischi relativi agli edifici utilizzati dalle istituzioni scolastiche. Si tratta di una valutazione complessa che dovrà essere operata dal dirigente scolastico congiuntamente all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni applicabili alla fornitura o manutenzione degli edifici.

PROROGA TERMINI “PONTI SUL PO”

Articolo 9

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Al comma 2 sostituire le parole “entro e non oltre il 30 giugno 2026” con le parole “entro e non oltre il 31 dicembre 2026”

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato a rendere effettivo e realistico il tempo entro il quale gli enti sono chiamati ad aggiudicare i lavori sulla base di un elenco di interventi rifinanziati a valere sul programma “manutenzione Ponti Po”: tale elenco doveva essere pubblicato ad aprile scorso ed ancora non è stato emanato il decreto che consente agli enti di procedere alla ultimazione dei lavori.

In mancanza di atti formali di copertura, le stazioni appaltanti infatti non possono procedere ad alcuna attività.

UTILIZZO RISORSE PER MANUTENZIONE RETE VIARIA (DM 209/2025)

Articolo 9

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3bis. All’articolo 3 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) Al comma 8, lettera b) punto 3) le parole “28 febbraio” ove ricorrano, sono sostituite dalle parole “30 aprile”;
- 2) Al comma 8, lettera b) punto 3.1) le parole “30 settembre” sono sostituite dalle parole “30 novembre”;
- 3) Al comma 8, lettera b) punto 3.2) le parole “15 settembre 2026” sono sostituite dalle parole “31 ottobre 2026”
- 4) Al comma 8, lettera b) dopo il punto 3.2 è aggiunto il seguente: “3.3) gli adempimenti relativi alla stipula dei contratti di cui al punto 3.2 si intendono assolti anche attraverso gli strumenti di cui all’articolo 59 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n.36”.
- 5) Al comma 9 le parole “28 febbraio 2026” sono sostituite dalle parole “30 aprile 2026”; le parole “15 settembre 2026” sono sostituite dalle parole “31 ottobre 2026”;

MOTIVAZIONE

L'emendamento ha la finalità di supportare l'attività di impiego delle Province per le risorse assegnate, attraverso l'utilizzo dello strumento dell'accordo quadro, come disciplinato dal Codice dei contratti pubblici, consentendo la programmazione degli interventi in maniera coerente con il fabbisogno manutentivo dell'ente nel corso delle annualità considerate dal decreto legge ovvero 2025/2028.

In particolare, i punti 1, 2, 3 e 5 hanno l'obiettivo di far slittare di circa due mesi il termine entro il quale stipulare i contratti di affidamento degli interventi: dal 28 febbraio 2026 al 30 aprile 2026, e dal 15 settembre 2026 al 31 ottobre 2026; parallelamente sono fatti slittare i termini per l'erogazione delle relative risorse. Mentre il punto 4 specifica che l'utilizzo delle risorse può essere assentito anche attraverso lo strumento dell'accordo quadro, come sopra accennato.

PROROGA CRITERI RIPARTO FONDO TPL

Articolo 9

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

3 bis. All'art. 27 comma 2-quater del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sostituire le parole "limitatamente agli anni 2023, 2024 e 2025" con le seguenti parole "limitatamente agli anni 2023, 2024, 2025 e 2026".

MOTIVAZIONE

Il DL 50/2017 all'art. 27 comma 2-quater dispone che il riparto del Fondo TPL per gli anni 2023-2025 per la quota maggioritaria di 4,87 Miliardi sul totale avvenga secondo le percentuali di riparto utilizzate per l'anno 2020, a seguito dell'emergenza pandemica, e in particolare secondo la spesa storica.

Ciò per dare modo a Ministero, Regioni ed enti locali di addivenire alla costruzione pienamente condivisa della metodologia e del relativo decreto sui Livelli adeguati di servizio.

Nelle more della redazione del Decreto LAS, è pertanto necessario ripartire il Fondo secondo quanto finora distribuito e a copertura dei contratti di servizio in essere, al fine di scongiurare la perdita di risorse non preventivata da enti e soggetti attuatori, che provocherebbe immediatamente il taglio di servizi essenziali per i territori e i cittadini, nonché gravi ripercussioni sui bilanci pubblici.